



TRIBUNALE DI BERGAMO SEDE DI VIA BORSUONO
31 GEN 2006
PROT. N. 350

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile



Ufficio I

Proc. n. ⁿ da DAG. 25/01/2006.0009522.U
Rif. n. QUES. 484/2005 F.I. 016.001.009-26
(da citare nella corrispondenza)

Roma, 24 GEN 2006

Al Sig. Presidente
della Corte di Appello di
Brescia
(rif. 4504/Segr. Mag. e C.G./05 del
23.9.2005)

↗
Al Sig. Presidente del Tribunale di
Bergamo
(rif. 4504/Segr. Mag. e C.G./del
22.9.2005)

e, p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
Roma
(rif. 352/Q/05-7967 del 21.12..2005)

OGGETTO: Quesito in merito alla applicazione dell'art. 282 c.p.c. .

E' stato chiesto di conoscere se la cancelleria possa o meno rilasciare copia in forma esecutiva di una sentenza di primo grado, non passata in giudicato, recante esclusivamente condanna al pagamento delle spese processuali.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 282 c.p.c. stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti".

Questa Direzione ritiene, pertanto, che la formula esecutiva possa essere apposta anche alle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, in considerazione della

immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo inconfutabilmente, quella alle spese.

Infatti secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi sentenza Corte di Cassazione, Sez. III, depositata il 10 novembre 2004 n. 2137) "Ai sensi del novellato articolo 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accoglimento della domanda introdotta dalle parti".

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele

